

AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE
E TUTELA DELLA FAUNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE

ALLEGATO "B"

"PROGETTO DI APERTURA DI NUOVA CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOCALITÀ SAN LUCA"

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta Cave Gallo s.n.c. Villafranca p.te (TO)

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Villafranca Piemonte, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.7 (pp.cc.): 19-20p-31p;

Foglio n.8 (pp.cc.): 1-31-44-32p-69p-74-75-78-79-80-81-95p;

Foglio n.9 (pp.cc.): 3p-15p-163p;

1.2

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.3

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta di **269 m s.l.m.** indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno **1 m** al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;

1.4

La volumetria estratta non superi i **265.000 m³** ;

1.5

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m;

1.6

In ottemperanza all'art. 104 del D.P.R 128/59, il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 metri da tutte le strade carrozzabili di uso pubblico, salvo specifiche deroghe ai sensi del medesimo D.P.R.;

1.7

La scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di stesa del terreno vegetale devono procedere per lotti successivi, secondo il cronoprogramma in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

1.8

Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali;

1.9

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **4** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.10

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente documento;

1.11

Ai fini del trasporto del materiale all'impianto dovrà essere acquisita l'autorizzazione per l'utilizzo del guado sul Torrente Pellice, rilasciata dalla Regione Piemonte Settore O.O.P.P. e difesa assetto idrogeologico, a seguito di parere idraulico dell' AIPO;

1.12

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le canalette di raccolta in progetto; il sistema di regimazione delle acque sia mantenuto in efficienza durante tutte le fasi di coltivazione;

1.13

Siano realizzati in fase di coltivazione e di recupero gli accessi previsti in progetto (documento: UPS. 1 int.: Relazione tecnica integrativa -marzo 2004);

1.14

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.15

Con **frequenza mensile** ed in concomitanza con eventi meteorici eccezionali, sia rilevato il livello della falda freatica nei piezometri utilizzati per la presentazione del progetto e sia verificata la direzione di deflusso della falda.

Prima della coltivazione e con frequenza semestrale durante la coltivazione, sia effettuata una campagna di monitoraggio della qualità delle acque di falda. I parametri da analizzare sono i seguenti: pH, conducibilità, durezza, cationi alcalini e alcalino terrosi (ioni Na, K, Ca, Mg), anioni (ioni nitrito, nitrato, cloruro , solfato e azoto ammoniacale), metalli (Pb, Cr , Mn, Fe, Zn, Ni).

I dati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere conservati presso la sede operativa della Ditta e inviati entro il **31 marzo** di ogni anno all'Amministrazione Comunale, al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'ARPA- Dipartimento di Torino;

1.16

Entro 60 giorni dall'inizio dei lavori sia presentato all'Amministrazione Comunale, al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'ARPA- Dipartimento di Torino, un progetto annuale di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo e la verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico. In particolare il monitoraggio dovrà segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inviati secondo le modalità del punto **1.15**;

1.17

Con **frequenza annuale** siano eseguiti gli aggiornamenti topografici, e aerofotogrammetrici secondo le modalità indicate al punto **e) delle prescrizioni generali**, e inviati secondo quanto indicato al punto **1.15**;

1.18

Sia presentato all'Amministrazione Comunale, al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'ARPA- Dipartimento di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica.

2

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m, nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora con una potenza minima di 60 cm (spessore misurato dopo assestamento) non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2

Al termine della coltivazione, le varie aree del piazzale di cava risultante vengano riutilizzate, secondo le previsioni progettuali:

- a fini agricoli, con preparazione per le successive semine o impianti;
- a prato stabile, previo inerbimento;
- ad impianto di arboricoltura da legno, previa piantumazione delle specie arboree previste;
- a recupero naturalistico, previo impianto delle specie arboree ed arbustive previste in progetto;

2.3

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava;

2.4

I raccordi morfologici finali, previo riporto di terreno vegetale, presentino inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, siano sistemate in condizioni di stabilità e siano rinverdite a mezzo di semine e impianto di specie arbustive, al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto della zona;

2.5

Nell'area destinata a riuso agrario, vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o impianti (lavorazioni, concimazioni ecc...);

2.6

Le aree destinate ad arboricoltura da legno e a recupero naturalistico, dopo il riporto di terreno vegetale, vengano inerbite e rimboschite a mezzo dell'impianto di tutte le specie arboree ed arbustive previste nel progetto di recupero ambientale, che è parte integrante del progetto generale di cava;

2.7

La disposizione delle piante, nelle aree sopra citate, deve essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme, il sesto d'impianto indicativo dovrà essere quello indicato in progetto;

2.8

Nell' area destinata a prato stabile venga realizzato l'inerbimento previsto in progetto;

2.9

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.10

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **due anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.11

Si fa presente inoltre che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.12

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.15, 1.16, 1.17 e 1.18** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.9

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **EURO 673.000**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c1** delle prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- d)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

e) Prescrizione per per l'esecuzione di rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici:

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

e.1. Rete di appoggio

e.1.1. Rete plano-altimetrica. Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

e.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

e.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.

e.2.2. Vincoli di posizionamento. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.
I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.

e.2.3. Materializzazione dei vertici quotati. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastro in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

e.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

e.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.

e.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

e.3. Sezioni batimetriche

e.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti. L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici

quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

e.4. Tolleranze

- e.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- e.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

e.5. Rilievi di dettaglio

- e.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

e.6. Restituzione dei rilievi

- e.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- e.6.2. Sezioni batimetriche
Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici.
Il disegno di tali sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

e.6.3. Scritture

Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

e.7. **Segni convenzionali relativi ai rilievi**

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

e.8. **Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche**

- e.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il **31 marzo** di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti. Per tali aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- e.8.2. Ogni due anni, entro il **31 marzo**, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree, in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- e.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

e.9. **Elaborati per la verifica annuale**

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- e.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione
- e.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- e.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.

- e.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- e.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.